

Delega. Nei concorsi conta anche l'Ateneo Pa, dirigenti licenziati solo per «bocciatura»

Gianni Trovati
ROMA

Per i 41.500 dirigenti pubblici arriva la "garanzia" anti-decadenza dal ruolo unico prospettato per loro dalla riforma della Pubblica amministrazione. Con un correttivo approvato ieri dalla commissione Affari costituzionali della Camera, infatti, si prevede che il dirigente potrà decadere solo dopo un periodo di disponibilità «successivo a una valutazione negativa», per cui non basterà più solo un lungo parcheggio per mandarlo a casa.

Per capire la questione occorre riandare all'architettura della dirigenza disegnata dalla riforma della Pa, e fondata sul «ruolo unico». In realtà i «ruoli unici» sarebbero tre (per Stato, Regioni ed enti locali), e da questi le amministrazioni dovrebbero scegliere i propri dirigenti a cui affidare incarichi di quattro anni, rinnovabili senza concorso per altri due anni. I dirigenti senza incarichi sarebbero collocati «in disponibilità», con attribuzione dello stipendio base e della parte fissa del trattamento accessorio ma, e qui arriva il punto più critico, «dopo un determinato periodo di collocamento in disponibilità» secondo il testo confermato dal Senato arriverebbe la decadenza. Questo aspetto ha scatenato le proteste

dei diretti interessati, nel timore che il rischio di disponibilità e soprattutto di decadenza finisse per dipendere dal tasso di fedeltà alle scelte della politica. L'emendamento approvato ieri, che era stato «promesso» dallo stesso ministro della Pa Marianna Madia, prova a evitare questo rischio, stabilendo appunto che la decadenza potrà riguardare solo chi è stato messo in disponibilità dopo una bocciatura sulle proprie performance.

Sul rapporto fra politica e dirigenza interviene un altro emendamento approvato ieri a Montecitorio, in cui si prevede che per essere scelti dalle Regioni come direttori generali delle Asl bisognerà esprimere interesse per la posizione specifica in palio. Un terzo emendamento interviene sulla valutazione, e ipotizza che nei concorsi pubblici si possa valutare, accanto al voto minimo di laurea, anche i fattori inerenti all'istituzione che lo ha assegnato. Il principio è importante, perché le università non sono tutte allo stesso livello e l'ateneo di provenienza è un fattore di valutazione consueto per le assunzioni nel privato, e se attuato rappresenterebbe nei fatti un primo superamento del «valore legale» del titolo di studio.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

